

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Piero Guido ALPA	Presidente
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Carlo VERMIGLIO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Antonio DE GIORGI	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. A. MARIANI MARINI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. C.C. avverso la decisione in data 13/12/11 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara ha disposto nei suoi confronti la sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato;

la ricorrente, avv. C.C., non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Giorgi ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo la sospensione del presente procedimento per chiedere informazioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara in merito ad eventuali provvedimenti successivi alla sospensione;

FATTO

In data 22 dicembre 2008 il COA di Novara ha ricevuto, dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, una segnalazione con la quale significava che l'avv. C.C., iscritta all'albo di quell'Ordine, non aveva provveduto all'invio del mod. 5/2001 e 5/2002.

Di tanto informata l'avv. C. documentava il ritardato invio del mod. 5 relativo all'anno 2001, mentre veniva accertato, nel corso del procedimento, che non era stato inviato il mod. 5 per l'anno 2002.

Veniva, quindi, aperto procedimento disciplinare con il quale è stata contestata all'avv. C. la seguente incolpazione:

“violazione degli artt. 5 e 15 del Codice Deontologico in quanto nonostante le specifiche diffide ad oggi l'avv. C. risulta inadempiente all'invio della comunicazione concernente il reddito netto professionale e il volume di affari prodotti nell'anno 2000 (Mod. 5/2001) e/o 2001 (Mod. 5/2002) compromettendo l'immagine della classe forense oltre che della reputazione professionale”.

Accertato, nel corso del procedimento, l'addebito di responsabilità in capo all'avv. C. con riferimento al mancato invio del solo Mod. 5/2002 e non anche di quello erroneamente segnalato dalla Cassa riferito all'anno 2001, il Consiglio ritenuto violato in ogni caso il generale dovere di probità, dignità e decoro previsto dall'art. 5 del c.d.f., nonché lo specifico dovere di adempimento previdenziale e fiscale di cui all'art. 15, le infliggeva la sanzione della sospensione a tempo indeterminato.

Avverso tale decisione l'odierna ricorrente ha proposto personalmente ricorso, depositandolo in data 7.3.2012, unitamente alla copia della ricevuta di spedizione della raccomandata (contenente il Mod. 5/2002) effettuata nello stesso giorno di presentazione dell'impugnazione, con il quale ha dedotto soltanto di aver potuto provvedere al dovuto invio del mod. 5/2002, avendo acquisito la documentazione necessaria solo in quella stessa data.

Null'altro ha eccepito o dedotto a sostegno dell'impugnazione.

Ha concluso chiedendo la “revoca della deliberazione del Coa di Novara”.

Con comunicazione del 12.4.2012, il Coa di Novara ha informato questo Consiglio, e p.c. l'odierna ricorrente, che la stessa il giorno 7.3.2102 ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Mod. 5/2002.

DIRITTO

L'art. 17 della Legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato ed integrato dall'art. 9 della Legge n. 141/1992, impone a ciascun iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di comunicare a detto Ente su apposito modello (denominato "mod. 5"), con raccomandata da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno.

Aggiunge la stessa norma che l'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare.

Specifica, poi, il richiamato art. 9 della L. 11 febbraio 1992 n. 141 che *"...la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni a una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera racc. con a.r., vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare ..."*.

Il Coa di Novara, applicando puntualmente le norme innanzi richiamate, ha correttamente proceduto disciplinarmente nei confronti dell'avv. C.C., attesa la prova desumibile dalla confessione resa dalla stessa incolpata, dell'omesso invio del mod. 5 relativo all'anno 2002.

La sanzione disciplinare, per espressa previsione normativa, non poteva che essere la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

Il dato normativo richiamato (art. 9, comma 2, L. 141/1992), però, prevede espressamente che, se l'interessato dimostra di avere provveduto all'invio della comunicazione dovuta, la sospensione va revocata.

Orbene dagli atti del procedimento emerge la prova che l'avv. C.C. ha provveduto, anche se in ritardo, a regolarizzare la sua posizione dichiarativa, con riferimento al mod. 5/2002, relativo all'anno reddituale del 2001.

Invero è stata acquisita, agli atti del procedimento, formale comunicazione della Cassa Forense di regolarizzazione della posizione dichiarativa dell'avv. C.C. avvenuta in data 7.3.2012.

Va, quindi, accolto il ricorso e, in modifica del provvedimento impugnato, va revocata la sanzione disciplinare inflitta dal Coa di Novara nei confronti dell'avv. C.C., con la quale l'aveva sospesa dall'esercizio della professione forense a tempo indeterminato.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie il ricorso proposto dall'avv C.C. avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara.

Così deciso in Roma, lì 23 maggio 2013.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Avv. Piero Guido Alpa

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 3 settembre 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin